



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 1822 /IV/2016

Bando n. 6/2016

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI GIUDICE PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI E PROVINCIALI.

VISTO il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e successive modifiche, "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione <omissis>";

VISTO l'art. 7 del decreto legislativo n. 545/1992 cit. "Requisiti generali" come modificato dal decreto legislativo 24.9.2015 n. 156;

VISTO l'art. 9 del decreto legislativo n. 545/1992 cit. "Procedimenti di nomina dei componenti delle Commissioni tributarie" come modificato dall'art. 39 comma 2 D.L. 6.7.2011 n. 98 conv. in L. 15.7.2011 n. 111 e l'art. 11 comma 5, del citato d. lgs. 545/1992;

VISTE le Tabelle "A" e "B" allegate al cit. decreto legislativo n. 545/1992 rispettivamente "Organi di giurisdizione in materia tributaria" e "Organico dei componenti delle Commissioni Tributarie", come modificate dal D.M. 11.4.2008 "Determinazione del numero delle sezioni e degli organici delle Commissioni Tributarie regionali e provinciali";

VISTA la Tabella "E" allegata al cit. decreto legislativo n. 545/1992 contenente "Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo";

VISTO l'art. 97 comma 2 della Costituzione, in ossequio al principio buon andamento della pubblica amministrazione, al fine di garantire l'efficienza della giurisdizione tributaria con un numero di giudici almeno tendenzialmente prossimo a quanto stabilito dal D.M. 11.4.2008;



D E L I B E R A

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per titoli, per i posti di giudice tributario presso le Commissioni Tributarie regionali e presso le Commissioni Tributarie provinciali, come da **allegato n. 1**.
2. Possono concorrere coloro i quali possiedono i titoli ed i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545 come modificato dal decreto legislativo 24.9.2015 n. 156 e s.m.i.
3. Il concorso è riservato a coloro che non siano già in organico presso le commissioni tributarie né collocati sul ruolo unico della magistratura tributaria alla data del bando.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per essere ammesso al concorso, il candidato deve essere in possesso dei requisiti di seguito indicati, risultanti da idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione:
 - requisiti di cui all'art. 4 e/o dell'art. 5, e dell'art. 11, comma 5 del citato decreto legislativo 31.12.1992, n. 545;
 - requisiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 come modificato dal decreto legislativo 24.9.2015 n. 156 e s.m.i., che dispone:
 - a) di essere cittadino italiano;
 - b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) di non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d) di non aver superato il settantaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione;
 - e) di aver idoneità fisica e psichica;
 - e-bis) di essere munito di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche.
 - attestato di bilinguismo – per i partecipanti per le sedi di Bolzano - relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca, previsto dall'art. 4, 3° comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752, modificato, da ultimo con il decreto legislativo 14.5.2010, n. 86, e succ. mod. I medesimi devono dichiarare anche il gruppo linguistico (italiano o tedesco) al quale appartengono o sono aggregati o al quale si impegnano ad appartenere.

Art. 3

Presentazione della domanda – termini- modalità

1. Gli aspiranti devono presentare la domanda al concorso compilando il modulo completo della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio che verrà pubblicato sul sito internet del Consiglio nella sezione "*Pubblicità Legale*" e nella sezione "*Concorsi*" entro la data del 12.9.2016.
2. Nella domanda occorre dichiarare, sotto la propria responsabilità e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione (articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
 - a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;




- b) il possesso della cittadinanza italiana;
 - c) il comune di residenza;
 - d) il godimento dei diritti politici;
 - e) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
 - f) il titolo di studio di cui è in possesso, specificando presso quale università o istituto equiparato è stato conseguito e precisando anche la data del conseguimento;
 - g) i servizi e/o le attività eventualmente prestati e valutabili in base alla Tabella "E" vigente al 12.9.2016, che sarà pubblicata nel sito internet del Consiglio unitamente al modulo di domanda;
 - h) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dei titoli di preferenza.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
4. I candidati dovranno indicare con la massima precisione, la data iniziale (*giorno, mese ed anno*) e finale (*giorno, mese ed anno*) di ogni periodo di attività professionale o di servizio nelle Pubbliche Amministrazioni svolto con funzioni diverse. Non sarà attribuito punteggio per i periodi indicati in modo approssimativo o incompleto. Per il servizio in corso si indicherà come data finale quella della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.
5. Sono legittimati a partecipare al concorso per i posti vacanti nelle sedi di Bolzano i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo - riferito alla carriera direttiva - relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca, previsto dall'art. 4, 3° comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752, modificato, da ultimo con il decreto legislativo 14.5.2010, n. 86, e s.m.i. I medesimi devono dichiarare anche il gruppo linguistico (italiano o tedesco) al quale appartengono o sono aggregati o al quale si impegnano ad appartenere.
6. Le domande di partecipazione al concorso devono essere inoltrate alla Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, **dal 15.9.2016 al 30.10.2016**, con posta elettronica certificata personale, al seguente indirizzo: UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it o, in via residuale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) al seguente indirizzo: via Solferino n. 15, c.a.p. 00185 – Roma.

Art. 4

Cause di esclusione

1. Sono esclusi dal concorso:
- a) Coloro che non siano in possesso di uno o più dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando;
 - b) coloro le cui domande per la partecipazione siano state spedite prima del termine iniziale o oltre il termine di scadenza di presentazione della domanda;
 - c) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete o irregolari;
 - d) coloro le cui domande-dichiarazioni sostitutive di certificazione siano prive di sottoscrizione e/o di autentica mediante l'allegazione della copia di un valido documento di identità.
2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

La Commissione esaminatrice può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti di



ammissione al concorso stesso, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

Art. 5

Cause di incompatibilità

1. Il candidato, al momento dell'opzione di cui al successivo art. 10 comma 2, dovrà dichiarare di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del citato d. lgs. n. 545 del 1992, come modificato dall'art. 39, comma 2, lettera c) del decreto legge 6.7.2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15.7.2011, n. 111 e in ogni caso si impegna a rimuovere ogni eventuale causa di incompatibilità entro trenta giorni dalla delibera di nomina, anche se insorgente in relazione all'incarico conferito.

Art. 6

Norme per la compilazione della dichiarazione sostitutiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione

1. Ai fini della valutazione, il possesso dei titoli risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio redatta secondo il modulo allegato, nel quale devono essere specificatamente elencati:
 - a) tutti i titoli accademici e di studio con la data di conseguimento, di servizio e professionali con indicazione della data iniziale e finale dell'attività.
 - b) Per le attività in corso deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
2. Al riguardo, si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio:
 - a. I candidati devono indicare nella dichiarazione sostitutiva di certificazione i periodi della progressione di carriera, secondo lo schema riportato nella citata "Tabella E" allegata al d. lgs. 545/92 come vigente alla data del 12.9.2016;
 - b. I Magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, la cui progressione di carriera differisce da quella presente nella "Tabella E", riporteranno nelle "annotazioni" le corrispondenti qualifiche rivestite per i periodi di servizio come effettivamente prestati.
 - c. Coloro che esercitano o hanno esercitato l'attività di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali o iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, devono dichiarare sia l'iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro, sia l'abilitazione nonché l'effettivo esercizio della professione o dell'attività per il periodo da valutare. L'attività dovrà essere dichiarata da data successiva alla prima iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro previsti.
 - d. Coloro che esercitano o hanno esercitato l'attività di lavoratori dipendenti (pubblici e privati) devono indicare la qualifica rivestita e la denominazione, completa di sede, del datore di lavoro, per ogni periodo da valutare.
 - e. Coloro che svolgono o hanno svolto attività di docenza, di cui alla tabella "E", presso le Università devono indicare l'Università che ha conferito l'incarico, il tipo e la durata di ogni incarico.
 - f. I titoli accademici o di studio, vanno dichiarati completi della data e del luogo di conseguimento (es: *abilitazione di avvocato conseguita il 10.5.2003 presso la Corte d'Appello di Milano*);
 - g. Il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di "Attività professionali" di cui alla "tabella E" dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato, non viene valutata; quella di professore a contratto se contemporanea a quella di docente ordinario non viene valutata);



- h. In assenza delle indicazioni richieste ai punti precedenti, i titoli non saranno valutati.
- i. I candidati che dichiarano di aver svolto attività professionali e/o lavorative inerenti le materie tributarie ed amministrativo-contabili presso terzi (privati), o di aver esercitato l'attività di revisori, ovvero di sindaci, amministratori o dirigenti di società di capitali dovranno, a richiesta della Commissione esaminatrice, esibire i documenti relativi alle dichiarate attività ai fini del controllo previsto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 7

Commissione Esaminatrice

1. Alle operazioni concorsuali sovrintende una Commissione esaminatrice insediata presso la Commissione IV Concorsi del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Le attività amministrative di supporto sono svolte dal personale dell'Ufficio IV del Consiglio stesso. La Commissione esaminatrice è nominata dal Comitato di Presidenza, è presieduta dal Presidente pro tempore della Commissione Concorsi ed è composta da quattro componenti titolari e da quattro supplenti. Le sedute sono valide con la partecipazione di tre componenti. In assenza del Presidente la seduta sarà presieduta dal Componente più anziano.

Art. 8

Formazione della graduatoria

1. In base al totale dei punteggi assegnati a ciascun candidato é formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli idonei; è formato altresì l'elenco degli esclusi con indicazione della causa di esclusione.
2. A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza, in ordine decrescente:
 - a) Il conseguimento del dottorato di ricerca presso università in materia tributaria;
 - b) Il conseguimento di master di 2° livello in diritto tributario;
 - c) Il conseguimento di master di 1° livello in diritto tributario;
 - d) Il superamento di un corso di perfezionamento in diritto tributario;

Art. 9

Approvazione della graduatoria

1. La graduatoria, riconosciuta la regolarità delle operazioni di concorso, è approvata con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
2. La graduatoria sarà pubblicata sul sito di questo Consiglio, "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "**PUBBLICITÀ LEGALE**" e nella sezione "**CONCORSI**".

Art. 10

Assegnazione sede

1. La Commissione Esaminatrice, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet di questo Consiglio, "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "**PUBBLICITÀ LEGALE**" e nella sezione "**CONCORSI**", della graduatoria e dell'elenco delle sedi di cui al precedente articolo, predisporrà la convocazione diretta dei vincitori del concorso presso la sede del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in Roma Via Solferino 15, per esprimere la preferenza per una delle sedi messe a concorso. La convocazione dei candidati verrà effettuata in ordine di



graduatoria, con espresso avvertimento che, in assenza di alcuno di loro, si proseguirà comunque allo scorrimento. L'elenco dei convocati e le date di convocazione saranno pubblicate sul medesimo sito internet.

2. I vincitori potranno effettuare la scelta della sede su quelle disponibili secondo l'ordine della graduatoria. I sunnominati potranno esprimere la propria scelta anche tramite un delegato al quale consegneranno l'elenco delle sedi richieste, in ordine di preferenza. La delega dovrà essere nominativa, debitamente sottoscritta ed accompagnata da copia di documento di identità del delegante.
3. Per ottenere la nomina quale giudice tributario presso la Commissione Tributaria ubicata nella provincia di Bolzano è richiesta - ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 - la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche.

Art. 11 **Avvertenze generali**

1. Non si terrà conto di quanto risulterà scritto in maniera illeggibile. Allo scopo di consentire la compilazione con apparecchiature di videoscrittura, sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio il testo della domanda di partecipazione ai concorsi in formato *word*.
2. Il candidato è tenuto a compilare l'acclusa dichiarazione sostitutiva di certificazione anche nella parte relativa alle ipotesi di incompatibilità. Tale dichiarazione potrà essere integrata o rinnovata in occasione della nomina.
3. I punteggi per le attività in corso saranno calcolati per tutti i candidati fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'interpello.
4. **COMPOSIZIONE PARITETICA GRUPPI LINGUISTICI PER I CONCORSI PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI BOLZANO:** Al fine di assicurare il rispetto della composizione paritetica, prevista dall'art. 41 bis, comma 2°, del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, fra il gruppo linguistico italiano e il gruppo linguistico tedesco dei componenti della Commissione tributaria di 1° Grado e quella di 2° Grado di Bolzano si rileverà la composizione dei due gruppi linguistici come esistente alla data di pubblicazione della graduatoria.

Art. 12 **Comunicazioni con i candidati**

1. Le comunicazioni agli interessati verranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo (obbligatorio) di *pec o di mail* fornito dai candidati. Coloro che fossero sprovvisti di mail o di *pec*, potranno comunicarla entro 1 mese dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso in esame. Nei confronti di chi non ottempererà a questa disposizione saranno valide a tutti gli effetti – anche di decorrenza dei termini – le informazioni e le pubblicazioni eseguite sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.
2. Ogni cambiamento dei recapiti indicati deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.



3. I vincitori dovranno comunicare tempestivamente i propri recapiti, anche telefonici, alla Segreteria della Commissione tributaria sede del concorso, ai fini degli adempimenti successivi alla nomina.
4. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché la Risoluzione 3/2005 del CPGT, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, Commissione IV, via Solferino 15, 00185 ROMA, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle Commissioni referenti del consiglio direttamente interessate allo svolgimento del concorso.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 196/2003 e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto.
5. L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione delle graduatorie.
6. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente della Commissione Concorsi del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

Art. 14

Pubblicità legale

1. Il presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale , 4^a serie speciale "Concorsi" .
2. Copia del bando sarà pubblicato anche sul sito di questo Consiglio, "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI".
3. Ai fini della decorrenza dei termini per le eventuali impugnative ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, ogni graduatoria sarà pubblicata sul sito "www.giustizia-tributaria.it", sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e "CONCORSI", nonché presso gli Uffici di segreteria della Commissione tributaria interessata e del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

Roma, 19 luglio 2016



IL PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
Alfredo MONTAGNA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alfredo Montagna", written over a faint grid background.